

Statuto dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 25/11/2016

Art.1

(Regime giuridico e sede)

1. L'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (di seguito INRiM), Istituto metrologico primario nazionale ed ente pubblico nazionale di ricerca, istituito con decreto legislativo 21 gennaio 2004 n. 38, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e ha ordinamento autonomo ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione, dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38 e del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
2. L'INRiM ha autonomia scientifica, regolamentare, finanziaria, organizzativa, patrimoniale, gestionale e contabile.
3. L'INRiM ha sede legale in Torino.
4. Il presente statuto è redatto in conformità a quanto stabilito nel Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

Art. 2

(Principi di indirizzo)

1. L'INRiM assicura ai ricercatori e ai tecnologi :
 - a) la libertà di ricerca;
 - b) la portabilità dei progetti;
 - c) la diffusione e la valorizzazione delle ricerche;
 - d) le necessarie attività di perfezionamento ed aggiornamento;
 - e) la valorizzazione professionale;
 - f) l'idoneità degli ambienti di ricerca;
 - g) la necessaria flessibilità lavorativa funzionale all'adeguato svolgimento delle attività di ricerca;
 - h) la mobilità geografica, intersettoriale e quella tra un ente e un altro;
 - i) la tutela della proprietà intellettuale;
 - j) la possibilità di svolgere specifiche attività di insegnamento in quanto compatibili con le attività di ricerca;
 - k) adeguati sistemi di valutazione;
 - l) rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.

I ricercatori e i tecnologi devono:

 - a) osservare le pratiche etiche riconosciute e applicate nelle rispettive discipline di ricerca;
 - b) operare nella previa osservanza dei vincoli procedurali vigenti;
 - c) assicurare una gestione finanziaria dei fondi utilizzati nel rispetto dei vincoli di trasparenza ed efficienza contabile;
 - d) operare nel rispetto delle precauzioni sanitarie e di sicurezza;
 - e) assicurare la protezione e la riservatezza dei dati trattati;
 - f) favorire la divulgazione delle attività di ricerca;
 - g) rendere verificabili le attività di ricerca espletate;
 - h) garantire un aggiornamento professionale continuo.

Art. 3

(Missione e obiettivi di ricerca)

1. L'INRiM svolge e promuove la ricerca nell'ambito della metrologia, sviluppa i campioni e i metodi di misura più avanzati e le relative tecnologie, mediante i quali assolve alle funzioni di istituto metrologico primario ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273. A tal fine, in qualità di firmatario degli accordi internazionali sulla metrologia, anche su delega delle Istituzioni competenti, e analogamente agli Istituti metrologici degli altri Paesi, l'INRiM realizza, mantiene e dissemina i campioni nazionali per le unità di misura necessari per la riferibilità e il valore legale delle misure nei settori in cui gli alti contenuti scientifico-tecnologici propri della ricerca metrologica trovano ricadute applicative di interesse nazionale. L'INRiM promuove

l'effettuazione di ricerche e la costituzione di infrastrutture di eccellenza con attenzione alle tecnologie abilitanti e/o emergenti per le sfide della società attuale che vengono proposte nei programmi europei, nazionali, delle regioni. L'INRiM inoltre valorizza, diffonde e trasferisce conoscenze e risultati della ricerca allo scopo di favorire lo sviluppo del Paese nelle sue varie componenti.

2. L'INRiM partecipa come membro ai lavori degli organismi tecnici della Conferenza Generale dei Pesì e delle Misure (CGPM) contribuendo a definire le strategie e i programmi di ricerca a lungo termine della metrologia internazionale; aderisce alle associazioni costituite dagli Istituti metrologici nazionali per lo sviluppo coordinato delle attività della metrologia.

3. L'INRiM svolge i compiti derivanti dalla firma dell'accordo internazionale di mutuo riconoscimento (CPM-MRA), tra le Nazioni firmatarie, dei campioni nazionali di misura e della validità dei certificati di taratura, misura e prova e messi dagli Istituti metrologici primari nazionali.

4. L'INRiM promuove e stipula accordi e convenzioni con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministero dello Sviluppo Economico, per l'individuazione e la disciplina delle relazioni tra la ricerca e le applicazioni nei campi della metrologia; analoghe convenzioni, nell'ambito delle risorse disponibili, possono essere stipulate per le finalità di cui al presente statuto con altri Ministeri interessati ed Enti nazionali e internazionali.

5. L'INRiM, attraverso accordi e risorse specifici, svolge anche funzioni di sostegno alla metrologia regolatoria.

Art. 4 **(Attività)**

1. L'INRiM organizza e svolge le proprie attività secondo i criteri di cui al presente statuto, in coerenza con i principi della Carta Europea dei Ricercatori di cui alla Raccomandazione n. 2005/251/C.E.

2. Per il raggiungimento delle finalità enunciate l'INRiM, in coerenza con i contenuti del Piano Nazionale della Ricerca e con gli indirizzi strategici elaborati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca:

- a) realizza, promuove e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, attività di ricerca scientifica e tecnologica, tramite strutture proprie o in collaborazione con le Università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, favorendo la mobilità internazionale dei ricercatori, in conformità con i principi contenuti nella Carta Europea dei Ricercatori;
- b) promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana ad organismi, progetti e iniziative internazionali nelle materie di competenza, fornendo, su richiesta di autorità governative, risultati scientifici, economici e sociali;
- c) contribuisce allo sviluppo del sistema dell'innovazione anche in collaborazione con Atenei, altri enti pubblici di ricerca, governi territoriali, realtà del mondo economico e dell'impresa;
- d) cura la diffusione dei risultati della propria attività di ricerca evidenziandone l'impatto economico e sociale nel Paese;
- e) promuove la valorizzazione ed il trasferimento tecnologico dei risultati delle ricerche a fini produttivi e sociali; fornisce supporto tecnico alle realtà industriali e di ricerca per gli aspetti inerenti alle tarature e all'accreditamento dei laboratori.
- f) effettua la valutazione dei risultati dei propri programmi di ricerca, del funzionamento delle proprie strutture e dell'attività del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- g) promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei giovani ricercatori nei campi scientifici di competenza dell'Istituto, sia mediante borse e assegni di ricerca, sia realizzando, tramite apposite convenzioni con le Università, corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;
- h) svolge, su richiesta, attività di consulenza tecnico-scientifica sulle materie di competenza, a favore dei Ministeri, delle pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati;
- i) nell'ambito del perseguimento delle proprie attività istituzionali può fornire servizi a terzi in regime di diritto privato.

3. Allo scopo di valorizzare e utilizzare i risultati delle proprie attività di ricerca, l'INRiM può promuovere e concorrere a costituire o partecipare a società e a fondi d'investimento, nei limiti previsti dall'art. 16 del D.Lgs 213/2009.

Art. 5 **(Organi)**

1. Sono organi dell'INRiM:

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Consiglio Scientifico;
- d) Il Direttore Scientifico;

- e) La Direzione Scientifica;
- f) Il Collegio dei Revisori dei conti.

2. Le indennità di carica del Presidente dell'ente, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e il gettone di presenza dei componenti del Consiglio Scientifico, sono determinate con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art. 6 **(Presidente)**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, è responsabile delle relazioni istituzionali, rappresenta l'INRiM negli Organismi metrologici europei e internazionali, vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'Ente.
2. Il Presidente, scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e con pluriennale esperienza nella gestione di Enti e Istituti complessi sia pubblici sia privati, nazionali e internazionali nel settore della ricerca, è nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dura in carica quattro anni, può essere confermato una sola volta.
3. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio Scientifico, stabilendone l'ordine del giorno;
 - b) conferisce gli incarichi al Direttore generale ed al Direttore scientifico, previamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente stesso;
 - c) adotta provvedimenti di urgenza, di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso;
 - d) predispone, su proposta della Direzione Scientifica, il Piano Triennale di attività (PTA), e i suoi eventuali aggiornamenti, e, previo parere del Direttore generale e del Consiglio Scientifico, lo presenta al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
 - e) predispone e aggiorna il Documento di visione strategica decennale (DVS).
4. Il Presidente, nell'ambito delle proprie attribuzioni, può conferire deleghe specifiche ai Consiglieri, senza introdurre maggiori oneri, ovvero incrementi di indennità.

Art. 7 **(Consiglio di Amministrazione)**

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'ente.
2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato secondo le procedure stabilite dalla legge. I componenti dell'organo durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tre membri, scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nei campi di attività dell'INRiM, designati:
 - a. due, tra i quali il Presidente, dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica, in conformità al disposto di cui all'art. 11 del D.lgs. 213/2009;
 - b. uno dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento mediante selezione effettuata da un apposito Comitato di Selezione composto da cinque personalità, esterne all'INRiM, di chiara fama e competenza nei settori ricompresi nel perimetro della ricerca costitutiva della metrologia. Il Comitato di Selezione è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. Il Comitato di Selezione individua una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque, tra i quali verrà effettuata la scelta del Consigliere mediante una procedura elettorale trasparente, il cui elettorato attivo è costituito dal personale di ruolo dell'INRiM in organico alla data di nomina del Comitato di Selezione. Il provvedimento di avvio della procedura concernente la nomina del Comitato di Selezione, come approvato dal Consiglio di Amministrazione, sarà pubblicato sul sito web dell'INRiM.
 - c. Il Comitato di Selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature. I componenti del Comitato di Selezione non possono essere selezionati per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato, che costituisce un collegio perfetto, informa i propri lavori al principio di pubblicità e trasparenza. Per le sue sedute non sono previsti compensi o gettoni di presenza. Le procedure di nomina del Comitato sono avviate sei mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente:
 - a. delibera le modifiche dello statuto;
 - b. delibera, ai sensi dell'5 del D.lgs. 213/2009, il Documento decennale di Visione Strategica;

- c. adotta, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 213/2009, il Piano Triennale di Attività dell'INRiM, aggiornato annualmente e contenente, in appendice, la programmazione triennale del fabbisogno di personale;
 - d. delibera i regolamenti e le loro modifiche;
 - e. delibera l'approvazione del bilancio preventivo e delle relative variazioni, nonché del bilancio consuntivo e delle relazioni di accompagnamento;
 - f. delibera, previo parere del Consiglio Scientifico, la relazione annuale dell'attività svolta, verificando il raggiungimento degli obiettivi del PTA adottato nell'anno precedente;
 - g. adotta, su proposta del Direttore Generale, il Piano Annuale della Performance e approva la relazione annuale relativa all'anno precedente;
 - h. delibera l'affidamento degli incarichi al Direttore generale, al Direttore scientifico e ai Responsabili delle Divisioni;
 - i. esprime parere vincolante sulla validità curriculare dei dirigenti proposti dal Direttore generale;
 - j. approva i grandi investimenti in infrastrutture, le commesse e le richieste di finanziamento di importo superiore al limite fissato nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità. Tale limite è periodicamente aggiornato dal medesimo Consiglio;
 - k. attribuisce i poteri di spesa, in via esclusiva, al Direttore generale;
 - l. delibera l'organizzazione complessiva dell'ente, comprensiva dell'architettura generale degli uffici;
 - m. coerentemente con il Piano Triennale di Attività, determina la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente in materia;
 - n. approva le convenzioni e gli accordi quadro con le Università e con gli altri Enti e Organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali;
 - o. approva i contratti collettivi integrativi di lavoro, previo parere del Collegio dei Revisori dei conti;
 - p. delibera su ogni altra materia attribuitagli dalla legge e dai regolamenti. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono immediatamente esecutive, se non altrimenti disposto; esse sono pubblicate sul sito web dell'Istituto.
5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In conformità all'art. 2388 del codice civile, la presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal componente più anziano nella carica.

Art. 8 **(Consiglio Scientifico)**

1. Il Consiglio Scientifico è l'organo di consulenza relativo all'attività complessiva di ricerca dell'INRiM. Contribuisce alla definizione della strategia, della programmazione scientifica e della valorizzazione del ruolo dell'INRiM.
2. Il Consiglio Scientifico, costituito da sette componenti con qualificata professionalità e riconosciuta esperienza scientifica nei settori di competenza dell'INRiM, è nominato dal Consiglio di Amministrazione mediante scelta di un componente su due nominativi proposti rispettivamente da:
 - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
 - Ministero dello Sviluppo Economico,
 - Ministero della Difesa,
 - Regione Piemonte.Vengono altresì nominati direttamente:
 - un componente da parte del Bureau International des Poids et Mesures (BIPM);
 - due componenti eletti all'interno dell'INRiM dai ricercatori e dai tecnologi dell'INRiM, secondo modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.
3. I componenti del Consiglio Scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
4. Il Consiglio Scientifico è presieduto dal Presidente dell'INRiM. Il Presidente, il Direttore generale e il Direttore scientifico partecipano alle riunioni del Consiglio Scientifico, senza diritto di voto.
5. Il Presidente convoca le riunioni dell'organo e ne definisce l'ordine del giorno.

6. Il Consiglio Scientifico adotta un proprio regolamento interno.

7. Il Consiglio Scientifico contribuisce all'individuazione delle linee strategiche della ricerca dell'INRiM:

- esprimendo, al Consiglio di Amministrazione, il parere tecnico-scientifico sulle proposte del DVS, del PTA e sui relativi aggiornamenti annuali, sugli schemi dei regolamenti dell'INRiM aventi contenuto di interesse scientifico, nonché sulla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- realizzando, su richiesta del Presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca di competenza in ambito nazionale ed internazionale;
- individuando, su richiesta del Presidente, le possibili linee evolutive della ricerca di competenza dell'INRiM.

8. Il Consiglio Scientifico concorre autonomamente al miglioramento ed al potenziamento dell'attività di ricerca dell'INRiM elaborando e formulando, d'intesa con il Presidente dell'INRiM, proposte per il Consiglio di Amministrazione concernenti l'adozione di:

- iniziative per il raccordo e il coordinamento con la comunità scientifica nazionale, europea e internazionale di riferimento per le attività dell'INRiM, incentivando in tale contesto la cooperazione tecnico-scientifica con istituzioni ed enti omologhi di altri Stati;
- misure volte ad assicurare sia l'autonomia dell'attività di ricerca nei settori di competenza dell'INRiM, sia la razionalizzazione, l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione dell'attività di ricerca;
- misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle Regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica nei settori di competenza dell'INRiM.

9. Il Consiglio Scientifico valuta i risultati della ricerca in supporto all'ANVUR.

10. Una volta all'anno il Consiglio Scientifico svolge una riunione, preceduta da adeguata istruttoria, cui partecipano alcune personalità scientifiche esterne all'Istituto che possano contribuire alla discussione sugli obiettivi di sviluppo della ricerca dell'INRiM e sulle azioni per raggiungere i risultati attesi. I dettagli del procedimento di selezione, delle caratteristiche e della funzione delle personalità scientifiche esterne, saranno stabiliti nel regolamento di cui al comma 6.

Art. 9

(Collegio dei Revisori dei conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile.

2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, iscritti al registro dei revisori contabili. E' nominato dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, con proprio decreto. Due membri effettivi e uno supplente sono designati dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, un membro è designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il membro designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze svolge le funzioni di Presidente del Collegio.

3. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 10

(Programmazione delle attività)

1. L'INRiM opera sulla base di un DVS e di un PTA aggiornato annualmente.

2. Il PTA è valutato e approvato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, anche ai fini dell'identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei PTA dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca.

3. Il PTA definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca. Il PTA comprende la programmazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. In coerenza con il PTA, l'INRiM determina la consistenza e le variazioni di organico e del piano di fabbisogno del personale, sentite le organizzazioni sindacali. Il fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni di organico sono approvate in conformità alla legge. Il processo di formulazione dei documenti programmatici dell'INRiM è definito nei regolamenti dell'ente.

Art. 11

(Modello strutturale di organizzazione e funzionamento)

1. Il modello strutturale di organizzazione e funzionamento si articola in:

- a. Direzione generale, per la gestione amministrativa, per l'organizzazione delle risorse umane dell'ente e per la gestione dei Servizi tecnici, ad esclusione di quanto di competenza della Direzione scientifica; la Direzione generale opera sotto la diretta responsabilità del Direttore generale;

- b. Direzione scientifica, per il coordinamento, la programmazione e lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche dell'Ente svolte nelle Divisioni dell'ente; alla Direzione Scientifica è preposto il Direttore scientifico;
- c. Divisioni per lo svolgimento dei programmi tecnico-scientifici.

Art. 12
(Direttore Generale)

1. Il Direttore generale provvede alla gestione finanziaria e amministrativa dell'ente e ne ha la responsabilità; assicura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dei provvedimenti adottati dal Presidente; coordina e controlla i servizi generali e la struttura amministrativa dell'ente.
2. Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio scientifico senza diritto di voto. Il Direttore generale:
 - a. predispone il bilancio preventivo e le relative variazioni, nonché il bilancio consuntivo dell'Ente;
 - b. elabora, avvalendosi della Direzione Scientifica, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, da sottoporre al Presidente, che la presenta al Consiglio di Amministrazione, per la deliberazione;
 - c. predispone gli schemi dei regolamenti per il Presidente, che li sottopone al Consiglio di Amministrazione per la deliberazione, corredati, quando abbiano contenuto di interesse scientifico, del parere del Consiglio Scientifico;
 - d. conferisce gli incarichi ai dirigenti previo parere vincolante sulla validità curriculare espresso dal Consiglio di Amministrazione;
 - e. conferisce gli incarichi ai Responsabili delle Divisioni, previa delibera del Consiglio di Amministrazione;
 - f. coadiuva il Presidente secondo le direttive dello stesso;
 - g. istruisce i documenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - h. adotta gli atti relativi all'organizzazione della Direzione generale sulla base delle proposte formulate dai dirigenti/responsabili preposti;
 - i. assegna alle strutture amministrative e di servizio dell'ente le risorse umane, materiali e finanziarie sulla base di quanto indicato nei piani di attività;
 - j. provvede agli atti di assegnazione alle Divisioni, su proposta della Direzione scientifica e previo parere vincolante del Presidente e del Consiglio scientifico, delle risorse indispensabili per il loro funzionamento;
 - k. cura lo svolgimento degli atti finalizzati al reperimento delle risorse umane dell'ente, esprime parere sui piani e i rapporti di attività, in relazione agli aspetti amministrativi e finanziari;
 - l. predispone gli atti e le procedure inerenti all'organizzazione e al funzionamento dell'Ente;
 - m. fornisce supporto agli organi di vertice e di controllo.
 - n. esercita ogni altra funzione specificamente conferitagli dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione, dai regolamenti, nonché dalle disposizioni di legge;
3. Il Direttore generale svolge le sue funzioni avvalendosi delle risorse allocate presso la Direzione generale di cui è responsabile e nel cui ambito possono essere istituiti uffici di dirigenziali di secondo livello in coerenza con la dotazione organica e, comunque, in numero non superiore a due.
4. Il Direttore generale è scelto, sulla base di un avviso pubblico, tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con approfondita conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici. Il relativo incarico, di livello dirigenziale generale, è a tempo pieno ed è attribuito dal Presidente previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Direttore generale, per l'incarico di cui ai precedenti commi 1 e 2, stipula un contratto di diritto privato, a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile. Qualora il termine del contratto coincida con il termine del mandato del Presidente, lo stesso si intende prorogato per un ulteriore semestre, a condizione che non si superi la durata massima di cinque anni, al fine di garantire la piena operatività dell'Ente.
6. La retribuzione del Direttore generale è determinata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente; una parte di essa viene conferita come indennità di risultato.

Art. 13
(Direzione scientifica)

1. La Direzione scientifica è preposta alle attività tecnico scientifiche dell'Ente, e formula
 - le proposte dei piani e dei rapporti periodici di attività;

- Le proposte di fabbisogno di risorse umane e finanziarie;
 - Le necessità di risorse strumentali e di servizi;
 - Le iniziative di formazione dei ricercatori e tecnologi, in base alle esigenze delle strutture di ricerca.
2. La Direzione scientifica è composta dal Direttore scientifico e dal Consiglio di direzione.
3. Per lo svolgimento dei programmi scientifici dell'ente, la Direzione scientifica si avvale in un numero massimo di cinque Divisioni, allo scopo di pianificare e attuare i programmi di ricerca approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14
(Direttore scientifico)

1. Alla Direzione Scientifica è preposto il Direttore Scientifico, che coordina le attività svolte nelle Divisioni.
2. Definisce con le Divisioni le richieste di risorse umane e finanziarie da sottoporre agli organi dell'ente preposti alla loro approvazione.
3. Definisce con le Divisioni le necessità di risorse strumentali e di servizi da sottoporre, se non rientranti nelle proprie deleghe di spesa, al Direttore generale o al Presidente.
4. Propone al Presidente e al Consiglio di Amministrazione iniziative di formazione dei ricercatori e dei tecnologi, in base alle esigenze delle strutture di ricerca.
5. Il Direttore scientifico ha un incarico a tempo pieno attribuitogli dal Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. L'incarico dura cinque anni e può essere confermato una sola volta. Il Direttore scientifico è scelto, sulla base di un avviso pubblico e mediante apposite procedure selettive deliberate dal Consiglio di Amministrazione, tra persone di alta qualificazione scientifica nel settore di interesse dell'INRiM e di comprovata esperienza nel coordinamento di attività di ricerca.
6. Il Direttore scientifico partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Scientifico senza diritto di voto.
7. Il compenso del Direttore scientifico è determinato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente dell'ente, in conformità al vigente CCNL di riferimento degli enti di ricerca.

Art. 15
(Consiglio di direzione)

1. Il Consiglio di direzione è composto dal Direttore Scientifico, dai responsabili di Divisione e da un pari numero di membri eletti, secondo una procedura deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.
2. Il Consiglio di Direzione adotta un proprio regolamento interno. Il Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16
(Divisioni)

1. Le Divisioni, operanti nei diversi settori di competenza dell'ente, hanno il compito di pianificare e attuare i programmi di ricerca approvati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Potrà essere istituito un numero massimo di cinque Divisioni, con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.
3. Le Divisioni operano con il coordinamento del Direttore scientifico e sono chiamate a fornire supporto al Presidente nella formulazione dei piani e dei rapporti periodici di attività.
4. Alle Divisioni è preposto un responsabile scientifico nominato, per la durata di tre anni rinnovabili una sola volta, dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente.
5. Le Divisioni sono inoltre chiamate a:
 - a. promuovere l'acquisizione di contratti di ricerca e sviluppo tecnologico;
 - b. istituire, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, unità di ricerca per singoli progetti a tempo definito presso le Università o le imprese, sulla base di specifiche convenzioni;
 - c. proporre iniziative di formazione per i ricercatori e per i tecnologi;
 - d. fornire supporto al Presidente per le relazioni esterne, nazionali e internazionali, sulle materie di competenza e in particolare la partecipazione a programmi di ricerca e a organismi scientifici e tecnici nazionali, comunitari e internazionali;

e. favorire l'integrazione con il territorio e lo sviluppo di grandi progetti e programmi sulle materie di competenza, a livello nazionale, comunitario ed internazionale.

6. In relazione a variazioni delle esigenze dell'attività di ricerca metrologica, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la modifica della struttura organizzativa delle Divisioni per quanto riguarda il numero, le competenze e la localizzazione.

Art. 17

(Sistema di valutazione)

1. La valutazione delle attività di ricerca è effettuata dall'ANVUR, in conformità all'art. 4, comma 1, del D.lgs. 213/2009. L'INRiM potrà avvalersi del Comitato di Valutazione di cui all'art. 10 del D.lgs. 38/2004.

2. Il Consiglio Scientifico, valuta i risultati scientifici in supporto all'ANVUR.

3. Il sistema di valutazione dell'amministrazione generale e dei servizi generali è effettuato in conformità al D.lgs. 150/2009.

Art. 18

(Mobilità con le Università e gli altri Enti di ricerca)

1. Il personale di ricerca in servizio presso l'INRiM è autorizzato dal Direttore generale ad assumere incarichi di insegnamento a contratto presso le Università, in conformità agli statuti delle medesime, in materie pertinenti all'attività di ricerca svolta, relativi a corsi ufficiali o integrativi, fatto salvo l'espletamento dei compiti istituzionali e l'assolvimento dell'orario di lavoro presso l'INRiM.

2. I ricercatori e i professori universitari di ruolo possono svolgere, per periodi predeterminati, attività di ricerca presso l'INRiM su autorizzazione del Presidente, sentito il Direttore generale, previo motivato parere vincolante del Consiglio Scientifico e previa autorizzazione dell'Università di provenienza.

3. Il personale di ricerca dell'INRiM è autorizzato ad assumere incarichi di direzione di strutture o centri di ricerca, nonché a svolgere attività di ricerca, presso Università e/o strutture di ricerca, per periodi determinati, in conformità agli statuti delle medesime, su autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

4. Il personale di ricerca di Università, Enti di ricerca e Aziende anche straniere può essere invitato a svolgere attività di ricerca presso l'INRiM, per periodi predeterminati, con le stesse modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 19

(Gestione delle risorse economiche e finanziarie)

1. L'INRiM, nel proprio regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, adotta i principi fondamentali in materia di ordinamento di contabilità pubblica come previsto dall'art.10 del DLgs. 218/2016.

2. I documenti preventivi per il bilancio di previsione autorizzatorio e le relative variazioni, nonché il bilancio di esercizio e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del Collegio dei Revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, la relazione dell'Organismo indipendente di valutazione sono inviati al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. L'INRiM è soggetto al controllo previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, da parte della Corte dei conti.

Art. 20

(Personale)

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'INRiM è regolato ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e al D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297. Il regolamento del personale dell'INRiM, inoltre, terrà conto della possibilità:

a. di assumere, previo nulla osta del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e sulla base del parere del comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato e con inquadramento fino al massimo livello contrattuale del personale di ricerca definito dal Consiglio di Amministrazione, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica nei settori di competenza dell'ente, che si siano distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. Tali assunzioni, nei limiti delle disponibilità di bilancio, non possono superare la percentuale dell'organico dei ricercatori e tecnologi stabilita dalla legge;

b. di assumere, sentito il Consiglio scientifico, con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non superiore a cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali, ferme restando le disposizioni di legge e

contrattuali vigenti per le assunzioni a tempo determinato negli enti di ricerca. Nelle predette ipotesi di chiamata diretta, il trattamento economico è rapportato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto. Tali assunzioni, nei limiti delle disponibilità di bilancio e della consistenza dell'apposito fondo dell'Ente, non potranno eccedere il 10 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi;

c. di associare alle attività istituzionali dell'INRiM il personale di ricerca delle Università e delle strutture di ricerca.

2. Le procedure di assunzione, ai diversi livelli e profili del personale ricercatore e tecnologo, saranno disciplinate, nel regolamento del personale, al fine di valorizzare prioritariamente le esperienze di ricerca effettuate in istituti metrologici primari o presso Università o imprese

Art. 21

(Incompatibilità)

1. Le cariche per nomina ed elettive, e precisamente quelle di Presidente, componente del Consiglio di Amministrazione, e del Consiglio Scientifico, di Presidente e componente del Collegio dei Revisori dei conti, di Direttore generale e di Direttore scientifico, di Responsabile di Divisione, di membro eletto nel Consiglio di Direzione sono tra loro mutuamente incompatibili.

2. Le persone che assumono le cariche di cui al comma precedente non possono essere amministratori o dipendenti o ricoprire altre cariche in società, associazioni o altri Enti, in conflitto di interesse con l'INRiM o per restrizioni regolamentari nazionali o internazionali.

3. Il Presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato fuori ruolo o in comando ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.

4. Il Direttore generale ed il Direttore scientifico, se professori o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Se ricercatori o tecnologi o dipendenti di altre pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 22

(Norme transitorie e finali)

1. Il presente statuto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

2. In sede di prima applicazione gli organi dell'Ente in carica opereranno fino alla scadenza naturale del loro mandato. Continuano altresì a trovare applicazione, in quanto compatibili con le norme vigenti, i regolamenti e i provvedimenti assunti secondo il previgente statuto.

3. Dalle disposizioni del presente statuto non si producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'ente provvede ad assicurare la piena conformità, presente e futura, alle disposizioni normative in materia di contenimento della spesa pubblica, di autorizzazione ad effettuare concorsi ed assunzioni di personale, nonché in materia di contenimento e riduzione degli organici del personale, fatte salve le deroghe o eccezioni espressamente previste da particolari disposizioni di legge.

4. L'INRiM assicura il pieno rispetto delle procedure, forme, casi e modalità di relazione con le organizzazioni sindacali, ai sensi del D.lgs. 165/2001 e del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

5. L'INRiM si avvale del patrocinio dell'Avvocatura di Stato.